

Dipendente pubblico che conferisce incarico al coniuge separato: c'è conflitto di interessi

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/12/2021

La sussistenza dello *status* di coniugi separati determina, sulla base di massime di esperienza, l'insorgenza di un rapporto di frequentazione e collaborazione anche per l'esercizio della responsabilità genitoriale, che impone l'obbligo di astensione nel procedimento per il conferimento di un incarico all'interno della P.A. di appartenenza che veda coinvolti i due ex coniugi: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 16 novembre 2021, n. 7628, con la precisazione che è irrilevante la natura eventualmente gratuita dell'incarico.

Come è noto, l'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che *«il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»*.

Tale regola è espressione del principio generale di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., il quale impone che *«le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico»* (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).

L'interesse è, dal lato dei cittadini, "sostanziale" *«perché garantisce la giustizia attraverso la uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la conseguente tutela della concorrenza»*; dal lato della pubblica amministrazione "immateriale", *«perché tutela anche l'immagine imparziale del potere pubblico»* (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).

La declinazione più specifica delle fattispecie di conflitto di interessi è contenuta nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il quale prevede che: *«il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente»*.